

Ets in trasmigrazione al Runts: proroga del termine di adeguamento statutario al 31/12/2023

Nota informativa n. 14/B del 13/03/2023

La data non riguarda il termine massimo entro cui provvedere ma la possibilità di modificare lo statuto con il quorum alleggerito dell'assemblea ordinaria entro il 31 dicembre 2023.

Questa possibilità riguarda esclusivamente:

- 1) le organizzazioni iscritte nei previgenti registri delle associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e anagrafe delle ONLUS. È evidente che il termine concesso alle associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato è tecnicamente spirato ma alcune realtà hanno beneficiato di una sospensione dei termini nella interlocuzione aperta con gli uffici preposti all'attività di verifica per cui potrebbero beneficiare della semplificazione anche alcune associazioni che non hanno ancora perfezionato l'iter di modifica statutaria. Più numerose tra le organizzazioni potenzialmente interessate sono le ONLUS che non si sono ancora iscritte nel RUNTS;
- 2) l'ipotesi in cui l'organizzazione si limiti ad apportare le modifiche che il Codice del terzo settore individua obbligatorie o per derogare a norme indicate dal Codice come derogabili, anche alla luce dei numerosi [vincoli che il Ministero del Lavoro ha ritenuto dedurre](#) dalla lettura del Codice del terzo settore, atteso che gli Uffici RUNTS si adeguano alle indicazioni ministeriali.

La proroga è stata concessa modificando il testo del c.d. decreto milleproroghe (DL n. 198/2022) in sede di sua conversione in legge n. 14/2023 (pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 49 del 27.02.2023).

Chi delibera le modifiche dello statuto?

L'assemblea, se si tratta di una associazione, il consiglio di amministrazione – comunque denominato – nel caso di fondazioni a meno che non si tratti di fondazioni di partecipazione con organo assembleare a cui sia stata conferita questa competenza.

Per quanto concerne il quorum, nel caso in cui non ci siano indicazioni specifiche in statuto, nelle associazioni la modifica deve essere approvata, secondo quanto prevede il Codice civile, alla presenza di almeno tre quarti dei soci e la delibera richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Negli altri casi il Ministero del Lavoro sottolinea la necessità che sia previsto un quorum qualificato, da intendersi riferito sia al quorum costitutivo (quante persone devono essere presenti ai fini della validità dell'adunanza) che al quorum deliberativo (ossia quante persone devono votare a favore perché la delibera sia correttamente adottata).

Possiamo convocare l'assemblea con modalità telematiche o miste?

La risposta è sì, anche nel caso in cui il previgente statuto non lo preveda se si procede entro luglio 2023. A prevederlo è l'art. 3, comma 10 undecies, introdotto in fase di conversione in legge del decreto milleproroghe.

Si tratta di una eccezione: secondo il notariato gli enti del terzo settore possono organizzare le assemblee a distanza solo quando espressamente previsto dallo statuto mentre le associazioni non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore né ONLUS (enti del terzo settore di diritto fino alla piena operatività del titolo X del Codice del terzo settore), possono indire assemblee telematiche

ancorché non espressamente previsto dallo statuto purché non espressamente vietato ([Massima n. 12 del 10 Maggio 2022](#)).

È invece sempre possibile, se non vietato dallo statuto, indire le riunioni degli organi diversi dall'assemblea con modalità telematiche ([Massima n. 13 del 10 Maggio 2022](#)).

Dobbiamo pagare l'imposta di bollo?

No, perché gli atti posti in essere da associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, ONLUS (e soggetti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore) sono esenti ai sensi dell'articolo 82 del DLgs 117/2017.

Dobbiamo pagare l'imposta di registro di euro 200?

Sono sempre esenti da imposta di registro, ai sensi dell'art. 82 del CTS, le modifiche degli statuti

- delle organizzazioni di volontariato;
- degli enti del terzo settore "se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative". Ne consegue che se l'ente del terzo settore diverso dall'organizzazione di volontariato nel modificare lo statuto vuole introdurre clausole facoltative o comunque introdurre modifiche non previste dal Codice del terzo settore, l'imposta di registro è dovuta.

È necessario disporre del notaio?

La presenza è obbligatoria per gli enti dotati di personalità giuridica o che intendono acquisirla e quando sia lo statuto a prevederlo nei casi di modifica dello statuto mentre se l'ente è una associazione non riconosciuta, anche se costituita in origine con atto pubblico, per la modifica non è necessario l'intervento del notaio.

Gli enti già dotati di personalità giuridica iscrivendosi nel Registro unico nazionale del terzo settore vedono "congelare" il riconoscimento della personalità giuridica ottenuto ai sensi del DPR 361/2000 per acquisire la personalità giuridica ai sensi del Codice del terzo settore attraverso il notaio che verificherà la sussistenza dei requisiti di legge.

Ne consegue che il Notaio che riceve l'atto costitutivo o che verbalizza la delibera di adeguamento statutario deve:

- 1) verificare la sussistenza delle condizioni previste per la costituzione dell'ente e per l'assunzione della qualifica di Ets;
- 2) verificare la sussistenza del patrimonio minimo previsto dall'articolo 22, quarto comma, Cts (ossia una somma liquida e disponibile non inferiore a euro 15.000 per le associazioni e a euro 30.000 per le fondazioni). Per le organizzazioni appena costituite è necessario produrre una certificazione bancaria del deposito della somma nei limiti minimi indicati presso un c/c intestato all'ente, oppure versare la somma presso il conto corrente dedicato del Notaio. Se il patrimonio è composto da beni diversi dal danaro, il valore dei beni deve risultare da una relazione giurata (da allegare all'atto costitutivo) di un revisore legale attestante che il valore sia almeno pari al requisito patrimoniale di cui sopra. Se l'associazione era già costituita il requisito patrimoniale è verificato mediante la relazione giurata del revisore legale dei conti o del revisore componente dell'organo di controllo a condizione che il relativo verbale attenga all'esame di documentazione contabile non antecedente 120 giorni dalla data di deposito del documento;
- 3) depositare l'atto costitutivo presso il competente ufficio del Runtts entro venti giorni dal ricevimento dell'atto costitutivo o della delibera di adeguamento.